

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA U.S.L. DI PARMA E L'"A.S.D. SAN POLO VOLLEY" PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA RTI/P-M DI SAN POLO DI TORRILE.

TRA

l'Azienda USL di Parma, d'innanzi semplicemente "AUSL", con sede Parma alla Strada del Quartiere 2/a C.F. 01874230343, nella persona del Direttore del Distretto di Parma, Dr, nato a il, C.F, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Distretto di Parma, Strada del Quartiere 2/a, che agisce in nome e per conto dell'AUSL giusta deliberazione n. 428 del 24 maggio 2000
${f E}$
L'ASD "San Polo Volley", d'innanzi semplicemente "Associazione",con sede legale a San Polo di Torrile (PR), Strada I Maggio 32, rappresentata da nato a in data, C.F, in qualità di Presidente
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
ART. 1 L'Associazione si impegna a garantire, a favore dell'AUSL, la fruizione della palestra comunale sita a San Polo di Torrile (PR) in Piazza Sandro Pertini, secondo il progetto presentato rivolto a minori e adolescenti seguiti dal Servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Distretto di Parma.
ART. 2 L'Associazione si impegna a rendere disponibile la palestra condotta in gestione. L'attività, rivolta a minori inseriti presso la RTI/P-M "San Polo", sarà condotta dagli operatori della Residenza medesima. L'articolazione dell'attività sarà concordata con la referente per gli interventi riabilitativi dell'U.O. di NPIA entro un monte ore pari a 128 su base annua.
ART. 3
L'AUSL riconosce all'Associazione la somma di euro 768,00 onnicomprensivi; tale importo verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura vistata dal Direttore della U.O. N.P.I.A. Ogni adempimento ed obbligo di natura previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, fiscale e quant'altro, nulla escluso, è a carico dell'Associazione. L'AUSL è esente da ogni responsabilità in merito.

ART. 5

2021.

ART. 4La presente convenzione ha effetto dalla data di sottoscrizione del presente contratto al 31 dicembre

Nel caso di inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza da parte dell'Associazione degli impegni assunti, l'AUSL di Parma ha la facoltà di

recedere dalla presente convenzione con preavviso scritto di almeno 30 giorni. Resta salva ogni azione relativa al ristoro del danno subito.

ART. 6

L'Associazione garantisce che i propri dipendenti/volontari/collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano all'osservanza di quanto disposto dal DPR n. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante codice di comportamenti dei dipendenti pubblici", e dal Codice di Comportamento dell'AUSL e AOU di Parma adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 348 del 29.05.2018 (reso disponibile sul sito web dell'Azienda USL alla sezione "Anticorruzione", e consegnato in copia all'Associazione per facilità di consultazione), e al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal predetto Codice per quanto compatibili.

ART. 7

- 1. L'Associazione è obbligata:
 - a pena la nullità assoluta del presente contratto, all'assolvimento di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
 - a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla norma su citata entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale adempimento non è necessario ove l'Associazione abbia provveduto all'invio della comunicazione di cui al punto 4 della Determinazione AVCP 22 dicembre 2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione del contratto;
 - ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
 - ad inviare all'Azienda USL di Parma copia dei contratti al punto che precede;
 - a dare immediata comunicazione all'Azienda USL ed alla Prefettura-UTG di Parma della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 2. Ai fini di quanto indicato al superiore comma, il CIG attribuito al presente contratto è il n. Z7B305C7D7 e deve essere riportato su tutti i conseguenti documenti contabili.

ART.8

Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., Regolamento Europeo 2016/679) e ulteriori provvedimenti in materia. Lo svolgimento dell'attività oggetto del protocollo d'intesa comporta che l'Associazione sia nominata quale Responsabile del trattamento dei dati.

La designazione è indicata nel pertinente atto ed acquista piena efficacia con la sottoscrizione d'esso.

ART.9

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n. 131/86.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente "ASD San Polo Volley"

Il Direttore Distretto di Parma